



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/01/2019

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, nella forma della cessione di quote dello stipendio stipulato in data 11.03.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05.04.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta: alla restituzione dell'intero ammontare della "commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento" pari ad € 3.354,00 in quanto nulla o, in via subordinata, al rimborso *pro quota* della commissione stessa per € 2.012,40; alla restituzione della "commissione di gestione del finanziamento", al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo, per € 229,01; alla restituzione del premio assicurativo non goduto per € 362,88; alla restituzione della rata di aprile 2018 per € 350,00 addebitata regolarmente in busta paga e considerata insoluta in conteggio estintivo; alla restituzione dell'intero ammontare della provvigione destinata al mediatore per € 2.520,00 per mancanza di trasparenza e di correttezza dell'intermediario o, in subordine, al rimborso nella percentuale che il Collegio riterrà congrua.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: 1) la congruità del ristoro riconosciuto in conteggio estintivo per € 398,92 a valere sulle commissioni per le attività di gestione del prestito calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturati, come previsto dall'art. XI) del contratto; 2) di essersi reso disponibile, quale condizione di miglior favore, a rimborsare l'importo di € 229,01 a valere sulla commissione per la gestione del finanziamento con applicazione del metodo del *pro rata temporis*



considerando 48 le rate scadute; 3) la natura *up front* della commissione di accensione per sua natura volta a remunerare attività preliminari alla stipula del contratto; 4) la natura *up front* delle provvigioni corrisposte all'agente per le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; 5) il mancato addebito a carico del ricorrente del costo del premio assicurativo, come risulta dal contratto e dalle relative clausole; 6) di aver provveduto a rimborsare la rata di aprile 2018 per € 350 in data 09.10.2018 tramite bonifico

Ciò posto, l'intermediario si dichiara disponibile a restituire l'ulteriore importo di € 354,96 oltre € 20,00 relativi alle spese del procedimento e chiede di respingere ogni maggior pretesa del ricorrente.

In sede di repliche il ricorrente conferma la richiesta all'Arbitro di dichiarare la nullità delle "commissioni di accensione del finanziamento" e la restituzione totale delle somme trattenute (€ 3.354,00), rilevando la presunta vessatorietà della relativa clausola e il conseguente difetto di causa della prevista attribuzione patrimoniale per la lacunosità del contenuto. In subordine, chiede la restituzione pro quota della stessa poiché riferita ad una serie di adempimenti di natura eterogenea comprensivi di costi e spese sia *up front* che *recurring*. In merito alla "provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede" si contesta l'intervento stesso di tale figura professionale nel rapporto contrattuale in quanto la conclusione del contratto è avvenuto all'interno di locali chiaramente identificabili con l'intermediario senza che l'attività di intermediazione fosse chiaramente esplicitata. In merito al rimborso pro quota del "premio assicurativo" si sottolinea che il pagamento del premio da parte dell'intermediario è una mera operazione contabile perché tale costo è comunque riconducibile al mutuatario (tra i costi elencati alla voce "commissione dell'intermediario mutuante" figurano la richiesta delle polizze assicurative obbligatorie per legge, la loro stipula...). Il ricorrente conclude prendendo atto della disponibilità dell'intermediario alla restituzione della "Commissione di gestione del finanziamento" al netto della somma già stornata in sede di conteggio estintivo per € 229,01 e chiedendo la corresponsione delle spese e competenze.

Con le controrepliche l'intermediario ribadisce quanto sostenuto in sede di controdeduzioni, rifiuta categoricamente il contenuto delle repliche del ricorrente ritenendole, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non utilizzabili ai fini decisori.

DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel



contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

L'intermediario ha fornito la prova della restituzione della rata considerata insoluta in conteggio estintivo, circostanza riconosciuta dalla parte ricorrente in sede di replica. Inoltre, va precisato che gli oneri assicurativi sono stati direttamente sostenuti dal finanziatore, ne consegue che nessun rimborso può essere riconosciuto dal ricorrente (Cfr. SECCI versato in atti).

L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta sulla base del conteggio estintivo datato 05.04.2018, in corrispondenza della 48^a rata. Vanno riconosciute al ricorrente le seguenti voci: a) commissione accensione € 2.012,40; b) commissione gestione € 229,01. In relazione alla commissione accensione il ricorrente ritiene che la stessa sia nulla/vessatoria, in quanto viola le disposizioni in tema di trasparenza, pertanto chiede la restituzione dell'intero importo o in subordine il rimborso *pro quota*. La disposizione in esame è contraddistinta dalla lettera A, dell'art. IV, rubricato Spese e costi a carico del cedente. Le clausole contenute per iscritto nel contratto proposto al consumatore, devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile: in caso di dubbio prevale sempre l'interpretazione più favorevole all'utente (art. 35 cod. cons.). Nel caso in esame la clausola è formulata in modo chiaro, pertanto, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di nullità/vessatorietà così come richiesto dal ricorrente. Detta eccezione viene formulata solo in sede di ricorso e non anche in sede di reclamo.

Va, dunque, riconosciuta al ricorrente la complessiva somma di € 2.241,41.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.241,41.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO